

**CONTRATTO<sup>1</sup> TIPO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI  
“A CONSEGNA IMMEDIATA”**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,  
P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se  
società) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di  
seguito indicato come “Venditore”,

E

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_,  
P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del titolare (se ditta individuale)/legale rappresentante (se  
società) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di  
seguito indicato come “Compratore”,

in conformità con quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito  
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,  
n. 231 e s.m.i.,

si stipula e conviene quanto segue

**I) DURATA**

Il contratto è “a consegna immediata” in quanto la consegna avviene contestualmente alla stipula  
del contratto.

Le parti concordano che il pagamento avvenga secondo quanto indicato ai punti VII e VIII.

**II) PRODOTTI E CARATTERISTICHE**

La denominazione di vendita e la specifica delle caratteristiche del prodotto oggetto del contratto,  
sono indicate nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia<sup>2</sup> e sono le seguenti:

<sup>1</sup> Il contratto ha efficacia per transazioni eseguite tra contraenti che hanno sede legale in Italia.

<sup>2</sup> I prodotti oggetto del contratto vengono venduti secondo le norme previste dal Reg. CE n. 1308/2013 (regolamento  
unico OCM) comprendente anche le norme di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e degli  
ortofrutticoli trasformati.

Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione  
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i.

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste dal  
Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i., e nel rispetto  
di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione.

- Prodotto \_\_\_\_\_  
- Caratteristiche \_\_\_\_\_  
Imballaggio e confezionamento:  
 alla rinfusa \_\_\_\_\_  
 confezionato \_\_\_\_\_

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., il prodotto oggetto di vendita è:  
 deteriorabile  non deteriorabile.

### **III) CAMPIONAMENTO, ANALISI, TOLLERANZE E ABBUONI**

Le parti stabiliscono di:

non procedere al campionamento e alle analisi della merce, che viene accettata a vista fatta salva la facoltà di proporre reclamo di cui al successivo punto IV.

*oppure*

procedere al campionamento e alle conseguenti analisi della merce, secondo le seguenti modalità \_\_\_\_\_ e di definire le seguenti tolleranze e abbuoni sulle caratteristiche \_\_\_\_\_.

### **IV) RECLAMI**

Qualora a seguito dell'effettuazione di verifiche la merce non risulti presentare le caratteristiche qualitative indicate nel contratto, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito in termini di tolleranze e abbuoni, la parte interessata ne dà immediata comunicazione all'altra, anche tramite documento informatico trasmesso per posta elettronica o a mezzo di telefax.

Il reclamo deve contenere l'indicazione specifica e dettagliata di quanto contestato.

Qualora le parti non raggiungano un accordo amichevole sul reclamo, per la risoluzione della controversia, si fa riferimento a quanto stabilito al punto X.

### **V) QUANTITÀ**

Il peso/quantità della merce oggetto di vendita è pari a \_\_\_\_\_.

### **VI) PREZZO**

Il prezzo unitario di vendita è di \_\_\_\_\_ (Euro/unità di misura).

### **VII) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le parti pattuiscono che il pagamento dovrà essere effettuato<sup>3</sup> entro \_\_\_\_\_ giorni dal \_\_\_\_\_ tramite la seguente modalità \_\_\_\_\_.

Il pagamento del corrispettivo deve essere comunque effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Suddetto termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62 e in particolare ai contratti conclusi tra imprenditori agricoli; ai contratti conclusi tra imprenditori ittici per i conferimenti di prodotti ittici; ai conferimenti effettuati dagli imprenditori agricoli alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, purché siano soci delle stesse, vale comunque quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i.

<sup>3</sup> Qualora le parti lo ritengano opportuno, le stesse possono prevedere eventuali acconti sul pagamento.

**VIII) MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI LEGALI DI PAGAMENTO E DECORRENZA DEGLI INTERESSI**

Nel caso di mancata osservanza da parte del Compratore dei termini pattuiti per il pagamento, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Ai fini del calcolo degli interessi di mora, si fa riferimento a quanto previsto in merito dall'articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i, applicato con decreto n. 199 del 19 ottobre 2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Per i contratti tra imprese a cui non si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 62, vale quanto previsto in merito dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i

**IX) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Lo scambio dei propri dati personali e il relativo trattamento è reciprocamente autorizzato dai contraenti in ragione dell'esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice sulla privacy).

**X) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie nascenti dal contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio del territorio

di consegna della merce

*oppure*

di spedizione della merce

secondo il Regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte:

davanti l'autorità giudiziaria;

*oppure*

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio del territorio di consegna e/o spedizione della merce;

*oppure*

mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della \_\_\_\_\_  
(indicare la sede arbitrale).

Il Tribunale arbitrale sarà composto da:

un arbitro unico

*oppure*

un collegio arbitrale

nominato in conformità al Regolamento della sede prescelta e deciderà:

secondo diritto

*oppure*

secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile.

**XI) RINVIO**

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile e alle altre disposizioni di legge.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Venditore \_\_\_\_\_

Compratore \_\_\_\_\_

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui al punto:

- **III**) (*campionamento, analisi, tolleranze e abbuoni*);

- **X**) (*risoluzione delle controversie*),

sopra riportate, le cui clausole – oggetto di trattativa – si intendono accettate ad ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Venditore \_\_\_\_\_

Compratore \_\_\_\_\_